

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA
RICORSO**

nell'interesse dell'**avv. Rosaria Mastrandrea** (c.f. MSTRSR84D45F251C), nata a Mistretta (ME), il 5.04.1984, residente a Palermo (PA), via Pietro Villasevaglios 18 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Tiziana De Pasquale (c.f. DPSTZN82L60G273Q, fax 091/6251623, pec **tizianadepasquale@pec.it**) e dall'avv. Gerlando Palillo (c.f. PLLGLN94D06A089O, fax 091/325428, pec **gerlando.palillo@pec.it**), entrambi del foro di Palermo, ed elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei predetti difensori agli indirizzi pec sopra indicati, nonché presso lo studio del primo difensore, sito in Palermo, via G. Bonanno 122, giusta procura allegata al presente atto,

CONTRO

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (c.f. 80188230587), in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, Piazza Colonna - Palazzo Chigi;
- **Ministero della Giustizia** (c.f. 80184430587), in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, via Arenula 70;
- **Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - D.G. del personale e della formazione** (c.f. 97591110586), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Roma via Arenula 70;
- **Commissione interministeriale RIPAM**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;
- **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,

E NEI CONFRONTI DI

- **Orlando Dominique**, collocata alla posizione n. **133** della graduatoria dei candidati vincitori per il distretto di Corte d'appello di Palermo;
- **Biosa Ignazio**, collocato alla posizione n. **107** della graduatoria dei candidati vincitori per il distretto di Corte d'appello di Palermo;

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE
CAUTELARI**

- a.** della graduatoria di merito recante la sola indicazione dei candidati vincitori del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*”, pubblicata dal Ministero resistente in data 15.06.2024, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente per il distretto di Corte d’appello di Palermo (**doc. 1**);
- b.** dell’avviso del 17.06.2024, pubblicato in data 19.06.2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei candidati dichiarati vincitori di concorso, con il “*Codice PA*” per il distretto di Corte d’appello di Palermo (**doc. 2**);
- c.** dell’avviso del 27.06.2024, pubblicato in pari data, prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, con cui è stato disposto a vantaggio dei distretti di Corte d’appello recanti graduatorie di merito ancora capienti **(i)** lo scorrimento di dette graduatorie e **(ii)** l’assunzione dei candidati a legittimati a partecipare allo scorrimento, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente per il distretto di Corte d’appello di Palermo (**doc. 3**);
- d.** ove occorra e per quanto di ragione, del Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024 (**doc. 4**);
- e.** ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, non conosciuti alla ricorrente, relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei della Corte d’appello di Palermo, ivi inclusi gli atti relativi all’odierna ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto *sub. lett. a*);
- f.** del silenzio formatosi sul reclamo e istanza di accesso agli atti formulati dalla parte ricorrente in data 17.06.2024, mai esitata dalla parte resistente;

g. di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierna ricorrente, ivi inclusi **(i)** il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione **(ii)** il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei degli idonei, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione **(iii)** la graduatoria definitiva generale dei vincitori e degli idonei per il medesimo concorso relativo al distretto della Corte d'appello di Palermo, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione, in cui evidentemente parte ricorrente è stata inserita con un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, mai pubblicati dall'Amministrazione resistente, **(iv)** il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;

E LA CONDANNA

dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento dell'odierna ricorrente, anche in soprannumero, nella graduatoria di merito con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione.

FATTO

1. Con bando pubblicato il 5 aprile 2024, la Commissione RIPAM ha indetto il «*Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*», avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2. L'art. 2, lett. i), del Bando di concorso prevede quali requisiti di ammissione al concorso il possesso titoli di studio corrispondenti a lauree di durata triennale (L) o a lauree specialistiche (LS) e magistrali a ciclo unico (LM) - conseguibili all'esito di un percorso di durata quinquennale - ovvero ad diploma di laurea in Giurisprudenza.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a), della medesima *lex specialis*, la valutazione dei titoli è effettuata mediante l'assegnazione di **3 punti** per coloro che hanno riportato una votazione di laurea - sia essa triennale o quinquennale - pari a 110/110 con lode (cfr. **doc. 4, cit., ivi pag.**

17), come avvenuto nel caso dell'odierna ricorrente, che ha vantato quale titolo di accesso la laurea magistrale in giurisprudenza conseguita nel 2011.

Inoltre, in base all'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando sono attribuiti:

- **2,00 punti** per qualsiasi ulteriore “*titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico. Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio*”. (cfr. **doc. 4, cit., ivi pag. 17**),

oltre a

- **1,50 punti** per coloro che hanno conseguito “*diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL o Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica)*” (cfr. **doc. 4, cit., ivi pag. 18**).

Infine, l'art. 6, comma 3, lett. c), prevede l'attribuzione di **3 punti** a coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato (cfr. **doc. 4, cit., ivi pag. 18**).

3. La ricorrente ha conseguito sia il diploma di specializzazione per le professioni legali sia l'abilitazione forense (**doc. 5**). Pertanto, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha inoltrato domanda di partecipazione per il distretto di Corte d'appello di Palermo (“*Codice PA*” - **doc. 6**).

La candidata ha, altresì, inserito tra i titoli di preferenza:

- di avere un figlio a carico;
- di appartenere al genere meno rappresentato dell'Amministrazione;
- la minore età anagrafica.

4. All'esito dello svolgimento dell'unica prova scritta (**doc. 7**), a risposta multipla, per il cui superamento l'art. 7, comma 2, del bando di concorso ha richiesto “*il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)*”, l'avv. Mastrandrea ha conseguito un punteggio pari a **24,375** (**doc. 8**), così superando la prova.

5. Sulla base delle previsioni contenute nel bando e del titolo di accesso e degli ulteriori titoli indicati nella domanda di partecipazione, l'avv. Mastrandrea avrebbe dovuto conseguire un punteggio complessivo pari a **31,875**.

In ragione del punteggio così alto, l'odierna ricorrente nutrive ottime aspettative di rientrare nella graduatoria dei soggetti vincitori.

6. Diversamente e con grande sorpresa, l'Amministrazione resistente, in data 15.06.2024, ha pubblicato una graduatoria dei soli soggetti dichiarati vincitori e, in data 19.06.2024, ha pubblicato il provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID con cui ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026 dei candidati dichiarati vincitori, convocandoli in data 20.06.2024, ore 8.00, presso le sedi dei distretti di Corte d'appello opzionati.

L'avv. Mastrandrea, a questo punto, con sua grande sorpresa, ha appreso di non essere stata inclusa nell'elenco dei candidati vincitori per il distretto di Corte d'appello di Palermo e, conseguentemente, di non essere stata convocata per la presa di servizio, con grave pregiudizio sia economico sia per la propria carriera.

Ciò malgrado in tale graduatoria fossero presenti diversi candidati con un punteggio inferiore rispetto al suo, il quale le avrebbe dovuto permettere di essere inserita al n. 133 della medesima graduatoria.

7. Tuttavia, le ragioni dell'esclusione non sono note all'odierna ricorrente, atteso che la graduatoria *de qua* non è comprensiva della lista dei candidati idonei.

Ciò ha corrisposto a una precisa e consapevole scelta dell'Amministrazione, la quale, in coda al provvedimento in questione, ha specificato che *“La graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 158 alla posizione n.541 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti”*.

Ancor più gravemente, l'Amministrazione procedente non ha fornito alcuna informazione ulteriore circa la posizione di riserva e le preferenze vantate dai candidati vincitori, così come dei punteggi attribuiti ai loro titoli di accesso e agli ulteriori titoli indicati in domanda.

8. Al fine di capire le ragioni della propria esclusione, l'avv. Mastrandrea, già in data 17.06.2024, ha notificato all'Amministrazione resistente apposita istanza di accesso agli atti e reclamo (**doc. 9**), chiedendo l'ostensione dei seguenti documenti:

- istanze di partecipazione presentate dai candidati collocatisi nella graduatoria del distretto di Palermo di cui all'Avviso del 15 giugno 2024, unitamente agli atti amministrativi inerenti l'attribuzione del punteggio relativo alla prova scritta, alla valutazione dei titoli ed alla eventuale posizione di riserva degli stessi;
- atti amministrativi compiuti dalla Commissione di concorso ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli presentati in fase di presentazione della domanda da parte dell'avv. Mastrandrea.

Tuttavia, malgrado tali atti siano indispensabili e necessari alla ricorrente per conoscere le ragioni della propria esclusione e dunque strumentali all'esercizio dell'eventuale diritto di difesa, l'Amministrazione non ha mai esitato l'istanza *de qua*.

9. In data 27.06.2024, l'Amministrazione resistente ha poi pubblicato un ulteriore scorrimento di graduatoria, provvedendo alla nomina dei candidati idonei *“a copertura dei posti ancora vacanti e disponibili per insufficiente numero di vincitori, nonché risultati tali a seguito di verifica delle rinunce, mancati possessi e dimissioni intervenute subito dopo l'immissione in servizio dei vincitori avvenuta il 21 giugno scorso” (doc. 10).*

In tale occasione, in riferimento al Distretto della Corte di Appello di Palermo, l'Amministrazione ha pubblicato la seguente graduatoria:

Graduatoria vincitori e idonei Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Palermo, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP_PA - 157 unità							
POSIZIONE GRADUATORIA DI MERITO	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO TOTALE	PREFERENZA	RISERVA	STATO
130	GENUARDI	GIORGIA	26/06/96	32,5	SI		IDONEO
131	VIZZINI	CLELIA	17/11/94	32,5	SI		IDONEO
132	ZARBO	DANILA	07/06/77	32,475			IDONEO
133	MESSANA	ROSALINDA VALENTINA	16/05/82	32,45	SI		IDONEO

L'Amministrazione si è dunque nuovamente limitata a rendere noti unicamente il punteggio totale dei candidati idonei convocati, senza specificare le ragioni dell'attribuzione delle singole voci di punteggio, né dare modo ai candidati esclusi di conoscere la propria posizione in graduatoria, né il punteggio attribuito per i singoli titoli, oltre che, in definitiva, il proprio punteggio totale.

In tale circostanza, peraltro, la parte resistente ha specificato che, ai sensi dell'art. 16-bis del d.l. 80/2021, l'immissione in servizio entro la data del 30 giugno p.v. avrebbe consentito di

svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026.

10. Nella fattispecie oggetto di giudizio è verosimile che l'Amministrazione resistente abbia attribuito un punteggio errato al diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali che l'avv. Mastrandrea ha precipuamente indicato in domanda.

Per di più, l'esclusione dell'avv. Mastrandrea è probabilmente derivata da clausole illegittime del bando di concorso che hanno determinato una disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio tra candidati in possesso del medesimo titolo di laurea o, ancor peggio, tra candidati con un titolo di laurea di durata quinquennale ed un titolo di laurea di durata triennale.

11. Sotto il primo profilo, si segnala che, in sede di compilazione della domanda di partecipazione, l'avv. Mastrandrea ha dichiarato espressamente di aver conseguito tale titolo, per come segue:

Tipo: **Master di secondo livello**

Denominazione: **Diploma di Specializzazione nelle professioni legali (D.M. 537/1999)**

Descrizione: **Diploma di Specializzazione nelle professioni legali (D.M. 537/1999)**

Rilasciato da: **Università degli Studi Guglielmo Marconi - Facoltà di Giurisprudenza - S.S.P.L.**

Indirizzo: **via Plinio 44 - Roma**

Conseguito in data: **08/07/2013**

Durata: **2**

Voto (Numeratore): **63**

Voto (Denominatore): **70**

☐ Conseguito all'estero

La ricorrente, dunque, ha indicato il titolo *de quo* come master di secondo livello e lo ha descritto precisamente sia alla voce “*Denominazione*” sia alla voce “*Descrizione*”.

Come si avrà modo di argomentare in diritto, l'avv. Mastrandrea è stata costretta a inserire in tal maniera il titolo relativo alla scuola di specializzazione, in ragione del fatto che nessuna delle voci previste nel *menù* a tendina imposto dall'Amministrazione alla voce “*Specializzazione*” si riferiva univocamente al titolo conseguito dalla ricorrente.

Malgrado la chiarezza dell'operato dell'avv. Mastrandrea, sembra che la P.A. procedente abbia ritenuto corretto attribuirle 0.75 punti previsti per il master di II livello **in luogo del corretto punteggio di 1.50 per il diploma SSPL**, così attribuendole un punteggio pari a 31,125, in luogo di quello legittimamente spettante sulla base delle previsioni del bando di concorso pari a **31,875**.

12. Inoltre, come *supra* anticipato, l'avv. Mastrandrea ha conseguito un punteggio inferiore rispetto a quello legittimamente spettante in ragione del fatto che la stessa ha conseguito il proprio titolo di laurea in una data antecedente ai sette anni antecedenti al termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui è causa. Tale circostanza, secondo quanto previsto dal bando di concorso, le ha consentito di accedere ingiustamente ad un punteggio dimezzato rispetto a quanti hanno conseguito il titolo negli ultimi sette anni.

13. Infine, ancor più gravemente, l'Amministrazione resistente ha considerato allo stesso modo titoli di accesso in tutto e per tutto differenti, quali la laurea triennale e le lauree specialistiche e magistrali.

14. Quanto sin qui illustrato dimostra che l'odierna ricorrente ha interesse a impugnare gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe, affidando le ragioni del presente ricorso ai seguenti motivi in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, CO. 4 E 8, CO.1 E 10 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19, COMMA 1, D.LGS. 33/2013 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL BANDO DI CONCORSO E DEGLI ARTT. 22 E SS. DELLA L. N. 241/1990 E SMI E DEGLI ARTICOLI 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Come brevemente riferito in parte narrativa, l'Amministrazione resistente ha ommesso di inserire la ricorrente nella graduatoria di merito del concorso di cui è causa, pur avendo conseguito la stessa un punteggio analogo o addirittura superiore ad altri candidati che invece sono stati inspiegabilmente inclusi.

Per di più, l'Amministrazione non ha mai reso noti all'avv. Mastrandrea i punteggi alla stessa attribuiti per i titoli vantati in domanda, né la posizione conseguita nella graduatoria finale di merito.

È evidente, dunque, come l'attività amministrativa sia illegittima, *in primis* per contrasto con la *lex specialis*, che l'Amministrazione resistente ha violato in riferimento agli artt. 3, comma 4, 8, comma 1 e 10 del bando di concorso.

Invero, il comma 4 dell'art. 3 prevede che *“La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso [...] redige la graduatoria finale di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10. I primi classificati in ciascuna graduatoria di merito [...] in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia per l'assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 11”*.

Coerentemente, l'art. 8, comma 1, rubricato *“Graduatorie definitive di merito”*, prevede esplicitamente che *“Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redige la relativa graduatoria definitiva di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta, tenuto conto altresì dei titoli di riserva di cui all'articolo 1, anche relativi alle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 9 [...]”*.

Infine, ai sensi dell'art. 10, rubricato *“Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso”*, 1. *La graduatoria finale di merito, per ciascun codice di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero della giustizia. La predetta graduatoria sarà pubblicata sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero della giustizia”*.

Le richiamate previsioni, d'altronde, hanno dato attuazione nella procedura concorsuale di cui è causa all'art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013, il quale prevede espressamente che *“Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”*.

Dunque, la norma sopra citata impone alla P.A. la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, **delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.**

È evidente che, nella fattispecie di cui è causa, l'Amministrazione resistente non abbia affatto rispettato i descritti criteri, atteso che:

- in spregio all'obbligo di redigere la graduatoria *“sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta”*, non ha incluso l'avv. Mastrandrea nelle graduatorie pubblicate in cui sono stati inseriti inspiegabilmente candidati con punteggi totali inferiori non precisati con l'indicazione né della valutazione dei titoli, né delle eventuali posizioni di riserva;
- non ha preventivamente comunicato a ciascun candidato il punteggio attribuito sulla base dei titoli, giacché, ad oggi l'Avvocato Mastrandrea non ha potuto verificare se, ad esempio, la ragione della sua esclusione risieda in un'errata valutazione dei titoli posseduti e dichiarati in domanda;
- non ha pubblicato la graduatoria generale di merito comprensiva dei candidati idonei *“sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero della giustizia”*.

Le descritte circostanze, dunque, disvelano un'attività amministrativa contraria ai principi di trasparenza e pubblicità, illegittima ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, oltre che degli articoli 22 e ss. della L. 241/1990.

Ciò è confermato dalla circostanza secondo cui l'Amministrazione resistente ha indicato, in calce all'elenco dei vincitori, che *“La graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 158 alla posizione n. 541 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti”*.

In altri termini, è l'Amministrazione stessa ad aver ammesso di avere agito in patente difetto di istruttoria, oltre che in violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa. Tali principi, infatti, avrebbero imposto alla Commissione di concorso di stilare per intero la graduatoria, individuando tutte le posizioni dei candidati al concorso – idonei e vincitori – con indicazione espressa del punteggio attribuito a ciascun titolo ed alla prova d'esame.

Diversamente, la Procedente ha preferito adottare una graduatoria di merito per sua stessa ammissione incompleta e incomprensibile, recante unicamente il punteggio complessivo attribuito ai candidati ritenuti vincitori, senza dare conto né a questi ultimi, né agli esclusi delle ragioni della loro inclusione o esclusione.

Tale omissione risulta tanto più grave alla luce del fatto che l'avv. Mastrandrea, già in data 17.06.2024, ha presentato apposita istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della L.

241/1990, al fine di conoscere sia propria posizione, sia quella dei candidati inseriti in graduatoria, nonché in definitiva di esercitare il proprio diritto alla difesa.

L'Amministrazione resistente, tuttavia, non ha mai dato esito a tale istanza, malgrado persino l'art. 12 del Bando di concorso avesse specificamente consentito ai candidati l'accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ciò in spregio dell'art. 24, comma 7, della L. 241/1990, ai sensi del quale *“7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*.

E invero, *“Ai sensi del summenzionato art. 24 comma 7, l'accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale”* (cfr. **Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067**).

Coerentemente, in una fattispecie relativa alla medesima procedura concorsuale di cui è causa, Codesto Ecc.mo TAR si è già pronunciato sull'obbligo dell'Amministrazione di esitare l'istanza di accesso agli atti strumentale alla difesa del proprio interesse sostanziale qualificato e differenziato, consistente nell'innegabile diritto a partecipare alla procedura concorsuale in ragione dei titoli e del punteggio conseguito. (cfr. **TAR Lazio, Sez. Quarta Ter, n. 13994/2024**).

D'altronde, è proprio in ragione del comportamento inerte mantenuto dall'Amministrazione, che l'avv. Mastrandrea si trova oggi costretta a proporre la presente azione giudiziaria, in ragione della necessità di conoscere l'operato dell'Amministrazione nei suoi confronti e nei confronti dei candidati vincitori, nonché di esercitare, in definitiva, il proprio diritto alla difesa ai sensi dell'art. 24 Cost., il quale allo stato è innegabilmente violato, anche in ragione delle illegittimità di cui si dirà nei prossimi motivi di censura.

Donde il primo motivo di ricorso.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, 2 E ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

L'art. 6 della *lex specialis*, per quanto qui di interesse, prevede che:

“3. Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti: [...]

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

- master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;

- master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;

- **diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL o Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica): punti 1,50**”.

Come anticipato in fatto, l'avv. Mastrandrea ha dichiarato di avere conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali di cui al D.M. 537/1999 e tuttavia l'Amministrazione resistente sembra non averle conferito il relativo punteggio pari a 1,50, ma solo quello inferiore pari a 0,75.

Ciò malgrado la ricorrente avesse precipuamente indicato tale titolo nella domanda, preoccupandosi di definirlo con precisione, al contrario di quanto effettuato dalla P.A. resistente, la quale, nel modello di domanda predisposto ai fini della partecipazione, lo aveva semplicemente indicato in maniera generica come “*Specializzazione area professioni legali*”.

Ove l'Amministrazione avesse agito correttamente, l'avv. Mastrandrea avrebbe ottenuto un punteggio pari a **31,875**, che le avrebbe dato diritto all'inserimento in graduatoria in una posizione certamente più alta rispetto a quella – effettivamente allo stato sconosciuta – con cui si ritiene che l'Amministrazione l'abbia inserita in ragione del punteggio erroneamente attribuitole pari a 31,125.

Diversamente, l'Amministrazione si è limitata ad affidarsi al meccanismo computerizzato di attribuzione del punteggio, senza procedere ad alcuna attività istruttoria sull'istanza dell'avv. Mastrandrea.

Nella fattispecie di cui è causa, dunque, l'Amministrazione ha violato l'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, ai sensi del quale “*Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il*

compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

Ne deriva che, nel caso in cui – come certamente avvenuto nella specie – il responsabile del procedimento non dovesse procedere ai necessari accertamenti, affidando l'istruttoria agli automatismi degli algoritmi concorsuali, l'Amministrazione incorre in un inequivocabile difetto di istruttoria.

In proposito, il Consiglio di Stato ha precisato che *“il ricorso all'algoritmo, in funzione integrativa e servente della decisione umana, ovvero anche in funzione parzialmente decisionale nei procedimenti a basso tasso di discrezionalità, **non può mai comportare un abbassamento del livello delle tutele garantite dalla legge sul procedimento amministrativo, ed in particolare di quelle sulla individuazione del responsabile del procedimento, sull'obbligo di motivazione, sulle garanzie partecipative, e sulla cd. non esclusività della decisione algoritmica.**”* (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2270/2019).

Tale assunto, peraltro, deriva altresì dagli artt. 1 e 2 della stessa legge sul procedimento amministrativo, oltre che dal generale principio di buon andamento di cui all'art. 97, comma 2, Cost., la cui corretta applicazione soddisfa l'esigenza sottesa a tutte le procedure concorsuali di tutelare quella parità di trattamento che, nella fattispecie di cui è causa, è stata violata.

L'illegittimità del contegno mantenuto dalla parte resistente risulta corroborata, peraltro, anche da pronunce emesse da Codesto Ecc.mo TAR, il quale è intervenuto *in subiecta materia* con una recentissima pronuncia avente identico oggetto, con la quale ha chiarito che *“in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rilevi l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)”* (**TAR Lazio, Roma, Sez. V, 26 gennaio 2023, n. 1342**).

D'altra parte, l'istruzione in questione sarebbe stata necessaria anche sulla base del c.d. principio del soccorso istruttorio, *“consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti di rilievo formale, permettendo l'integrazione della*

documentazione già prodotta, ma ritenute incompleta. Il principio è espressione di un obbligo di correttezza, specificato mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che le amministrazioni procedenti assolvano oneri minimi di cooperazione. La rendicontazione delle modalità di utilizzo delle risorse riferite al finanziamento di euro 122,434,20 erogato per l'anno 2014, poteva essere completata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, costituendo tale integrazione un adempimento meramente formale” (Cons. St., Sez. V, sent. n. 2363/2023).

All'evidenza, il principio costituisce applicazione del più ampio principio della parità di trattamento, nella misura in cui garantisce a tutti i candidati che abbiano dichiarato gli stessi titoli di godere del medesimo punteggio.

Per mero tuziorismo difensivo, si rileva che, alla luce delle considerazioni che precedono, l'operato dell'Amministrazione non è ammissibile neanche sulla scorta di quanto previsto dall'art. 6 della *lex specialis*, il quale, rubricato “*Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta*”, sancisce che “*2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando*”

Tale clausola, ove interpretata in difformità alle disposizioni ed ai principi giurisprudenziali *supra* richiamati, merita di essere annullata sia sulla base di quanto sin qui considerato, sia in ragione di quanto anticipato in fatto in riferimento alla circostanza secondo cui l'avv. Mastrandrea è stata costretta a inserire il titolo *de quo* in corrispondenza della voce “*Master di secondo livello*”. Ciò in quanto, l'Amministrazione ha predisposto un modello di domanda in cui, in corrispondenza della voce “*Specializzazione*”, ha inserito un *menù* a tendina indicante una serie di titoli non corrispondenti al diploma di cui al D.M. 537/1999. L'unico titolo astrattamente ma non univocamente assimilabile sarebbe stato quello impropriamente denominato dall'Amministrazione resistente con la dicitura generica “*Specializzazione area professioni legali*”, senza indicazione alcuna del D.M. 537/1999.

Per altro, la nomenclatura scelta dall'Amministrazione nel *menù* a tendina del modulo di domanda non solo non corrispondeva affatto a quella di cui al D.M. 537/1999, ma contrastava altresì con la chiara dicitura utilizzata dalla resistente nel bando di concorso all'art. 6, riferito

alle “*scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL o Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica)*”.

Se ne deduce che l’avv. Mastrandrea si è trovata costretta a indicare il titolo in corrispondenza della voce “*master*”, in quanto solo in tale sessione il Ministero ha lasciato liberi i candidati di dichiarare con precisione il titolo posseduto, senza possibilità di ingenerare confusione.

Donde, il secondo motivo di ricorso.

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 14 DEL DECRETO LEGGE N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* – INGIUSTIZIA MANIFESTA - POSSIBILE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 14 DEL DECRETO LEGGE N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113

Secondo quanto riferito in parte narrativa, l’avv. Mastrandrea ha dichiarato quale titolo di accesso la laurea magistrale conseguita nel 2011 con la votazione di 110/110 e lode.

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. a), del bando di concorso, il titolo di accesso conseguito con 110/110 con lode - **sia esso laurea triennale o specialistica o magistrale** - le ha dato diritto ad avere attribuiti 3 punti, in ragione della votazione pari a 110/110 con lode (cfr. **doc. 4, cit., ivi pag. 17**).

Tuttavia, ai sensi della medesima previsione, “*Qualora il titolo di studio per l’accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati*” (cfr. **doc. 4, cit., ivi pag. 17**).

L’avv. Mastrandrea, dunque, non ha potuto godere di tale punteggio aggiuntivo.

La citata previsione, tuttavia, è illegittima, in quanto ha ingiustamente abilitato l’Amministrazione resistente ad attribuire punteggi differenziati e spiccatamente maggiori in ragione della data di conseguimento del titolo di accesso, prevedendo un punteggio raddoppiato per coloro che hanno conseguito nei sette anni precedenti il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Per di più, nella fattispecie oggetto di causa, il pregiudizio è ancora più grave ove si consideri che, in ragione delle previsioni illegittime della *lex specialis*, l'avv. Mastrandrea avrebbe ben potuto essere superata, altresì, da candidati con un titolo di laurea triennale (L) conseguito negli ultimi sette anni, cui è spettato un punteggio raddoppiato.

Ancor più gravemente, il medesimo articolo 6 del bando di concorso non ha permesso all'avv. Mastrandrea di considerare il proprio titolo di accesso anche come titolo ulteriormente valutabile, in virtù della previsione secondo la quale sono stati attribuiti due punti in più per ogni “**ulteriore titolo di studio** rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico) [...]”

Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio”. Conseguentemente, il titolo dell'avv. Mastrandrea è stato valutato allo stesso modo di una laurea triennale, senza ulteriore attribuzione di punteggio dovuta al superiore valore accademico.

È evidente, dunque, come l'Amministrazione resistente, con la citata previsione del bando di concorso, abbia doppiamente violato il principio di uguaglianza e di non discriminazione nella parte in cui, da un lato, ha valutato allo stesso modo titoli di accesso diversi, quali la laurea triennale e la laurea specialistica e/o magistrale e, dall'altro, ha previsto un trattamento differente in riferimento a titoli analoghi sol perchè conseguiti in anni diversi.

In riferimento al primo aspetto, Codesto Ecc.mo TAR si è già pronunciato statuendo che “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale”. Ove invece, come nel caso di specie, ai titoli in questione venisse attribuita una valutazione identica “si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”. (cfr. **TAR Lazio, ordd. n. 12613/2021 e n. 530/2022**).

Con riguardo, poi, alla previsione del punteggio raddoppiato per i candidati laureatisti negli ultimi sette anni, deve rilevarsi che la stessa è stata inserita nella *lex specialis* in presunta applicazione dell'art. 14 del Decreto-Legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ai sensi del quale, in riferimento alla “*votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso*” ha previsto che “*i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento*”.

Tuttavia, da una piana lettura della disposizione appena richiamata, emerge un mero potere discrezionale attribuito all'Amministrazione dal Legislatore, da esercitare, ovviamente, in linea con i più elementari criteri costituzionali di ragionevolezza, merito e uguaglianza.

Ciò emerge con evidenza non appena si noti che, ove esercitato rigidamente e in maniera letterale, il potere in questione consente unicamente di garantire una precedenza ingiusta ai candidati laureatisti più recentemente, senza considerare il loro percorso universitario – quale ad esempio la durata del corso di laurea o l'età in cui tale titolo è stato conseguito – così frustrando ogni tutela del merito.

Ancor più gravemente, la mera previsione del raddoppio del punteggio attribuito per il titolo di accesso non bilanciata da altri criteri consente a candidati laureatisti recentemente con voti più bassi di quello della parte ricorrente di ottenere il medesimo punteggio attribuito alla stessa per la laurea magistrale conseguita nel 2011, per il solo fatto di averla conseguita negli ultimi sette anni.

Si consideri, ad esempio, l'ingiustizia che emerge nel caso in cui, ad esempio, grazie alla censurata previsione, un candidato laureatosi negli ultimi sette anni con un punteggio pari a 102 abbia ottenuto 3 punti al pari dell'avv. Mastrandrea, laureatosi con 110/110 e lode.

Pertanto, ove l'Amministrazione, nell'ambito dell'ampia discrezionalità prevista dal Legislatore, avesse voluto interpretare in senso costituzionalmente orientato la disposizione legislativa *supra* richiamata, la stessa avrebbe dovuto valutare allo stesso modo titoli analoghi, oppure, diversamente, temperare il criterio della laurea più recente con altri criteri di valutazione.

Ne deriva l'inaccettabile situazione illegittima e discriminatoria determinata dall'agere amministrativo che si censura con il presente ricorso.

Proprio in *subiecta materia*, Codesto Ecc.mo TAR adito, con le **sentenze nn. 205 e 209 del 2021**, ha già avuto modo di chiarire che criteri come quello oggetto di causa, fondati sulla distanza temporale del conseguimento del titolo richiesto per partecipare alla selezione, sono “manifestamente irragionevoli e palesemente discriminatori dei concorrenti”. Nel dettaglio, ***“i sistemi di preselezione per titoli, volti ad escludere dal concorso significative quote di candidati per rendere la procedura più celere e meglio gestibile dal punto di vista organizzativo, per non contrastare con il dettato costituzionale del favor participationis proprio dei concorsi pubblici, della valorizzazione del merito e, in verità, anche del buon andamento della p.a., debbano tradursi sempre in meccanismi di valutazione improntati a criteri obiettivamente logici e ragionevoli, insuscettibili di condurre a risultati paradossali o comunque discriminatori, e non possano essere fondati su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la preparazione dei candidati o con la loro capacità di sostenere le prove concorsuali, come si rivela il criterio dell'epoca di conseguimento del titolo di studio”***.

Un criterio siffatto, dunque, viola anche il principio di buon andamento della P.A., oltre che il principio di uguaglianza, in quanto fondato su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la preparazione dei candidati, oltre che idoneo a trattare diversamente casi analoghi, *rectius* soggetti che hanno conseguito il medesimo titolo di laurea.

È evidente, dunque, che per ristabilire la legittimità dell'azione amministrativa sia necessario procedere ad un annullamento in *parte qua* delle impugnate previsioni di *lex specialis*, con conseguente condanna dell'Amministrazione a ristabilire l'uguaglianza a mezzo dell'attribuzione di punteggi differenziati unicamente in ragione della tipologia di titolo di accesso e non anche della data di conseguimento.

Tuttavia, in riferimento alla parte in cui l'art. 6 da attuazione all'art. 14 del d.l. 80/2021, nel caso in cui Codesto Ecc.mo TAR non dovesse ritenere possibile operare una interpretazione costituzionalmente orientata, ordinando alla P.A. resistente di ristabilire l'uguaglianza tra i candidati in possesso del medesimo titolo di laurea, si chiede sin d'ora di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del Decreto-Legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, per contrasto con gli **artt. 3, 51 e 97, comma 2, Cost.**, in ragione della descritta violazione del principio di parità di trattamento e uguaglianza

che l'applicazione della suddetta previsione determina tra candidati nella medesima situazione, i quali subiscono altresì un pregiudizio derivante dalla ulteriore violazione del principio del buon andamento e della meritocrazia.

Si osserva come la proposizione della questione costituzionale *de qua* sia rilevante nel caso di specie, atteso che, in assenza di tale previsione contrastante con la Costituzione, la ricorrente sarebbe stata trattata in maniera analoga agli altri candidati, così riuscendo a trovare tutela rispetto al pregiudizio invece subito in ragione della descritta discriminazione.

IV. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Come sin qui esposto, all'odierna ricorrente spetta un punteggio pari a **31,875** e si è vista superare da tantissimi candidati con punteggi inferiori al proprio.

L'interesse, peraltro, sarebbe ancora più forte nel caso in cui le censure formulate in riferimento all'art. 6 del bando di concorso dovessero trovare accoglimento e l'Amministrazione, nell'esercizio delle sue prerogative di autonomia normativa e organizzativa, dovesse decidere di attribuire alla ricorrente un punteggio diverso in riferimento alla laurea magistrale, al fine di ristabilire l'uguaglianza con i candidati che hanno conseguito il titolo di accesso negli ultimi sette anni, ovvero in ragione del più elevato grado di studi conseguito con la laurea magistrale.

Infine, in disparte quanto sin qui osservato, l'interesse permane anche in riferimento alla mera attribuzione del punteggio corretto, per il caso in cui l'Amministrazione avesse erroneamente attribuito all'avv. Mastrandrea un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante sulla scorta delle disposizioni di bando.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittima esclusione della ricorrente e venga disposta la sua collocazione con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti nella graduatoria dei candidati vincitori del concorso e la conseguente immissione in servizio.

ISTANZA CAUTELARE

Palese il *fumus*, per la cui sussistenza si rinvia ai superiori motivi di ricorso, va osservato, quanto al diverso requisito del *periculum in mora*, che lo stesso è oggettivamente grave e irreparabile derivando dal fatto che, in assenza di una pronuncia volta a sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, l'odierna ricorrente, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, non potrà essere inserita nella graduatoria di merito del concorso per cui

è causa, sulla base del punteggio conseguito e della posizione legittimamente spettante, con evidente lesione del suo diritto al lavoro, tutelato a livello costituzionale dagli artt. 1, 2 e 4 Cost.

È ragionevole ritenere che, **in mancanza di idonea tutela cautelare**, si produrrebbe per la stessa un danno immediato, derivante dalla perdita definitiva di ogni *chances* di poter accedere al pubblico impiego.

La descritta lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora l'odierna ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.

È evidente che in tale – non auspicata – ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione e il presente ricorso sarebbe stato inutilmente proposto.

Nella fattispecie di cui è causa, peraltro, la conclusione della procedura assunzionale conseguente alla pubblicazione della graduatoria è davvero imminente, atteso che, con avviso del 17.06.2024, pubblicato in data 19.06.2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, l'Amministrazione resistente ha convocato tutti i candidati con il “Codice PA” per il distretto di Corte d'appello di Palermo per il giorno successivo, disponendone l'immediata assunzione e immissione in servizio.

Nella fattispecie di cui è causa è indispensabile che la ricorrente riesca a ottenere la sperata tutela cautelare il prima possibile, così da potere essere posizionata nella graduatoria di interesse con il punteggio legittimamente spettante.

Diversamente, nessun apprezzabile pregiudizio sembra possa derivare all'Amministrazione resistente dal legittimo inserimento dell'odierna ricorrente nella graduatoria di merito della procedura *de qua*, attesi gli evidenti errori in cui la stessa P.A. è incorsa e la dichiarata volontà della stessa di procedere a stretto giro con la pubblicazione delle graduatorie degli idonei da assumere (cfr. **doc. 1, cit.**).

Si rileva, infine, che Codesto Ecc.mo TAR si è già espresso in fattispecie analoghe, riconoscendo il diritto di candidati nella medesima posizione dell'avv. Mastrandrea di essere inseriti in graduatoria in sovrannumero, con ogni diritto conseguente. (cfr. **TAR Lazio, decreto ante causam n. 2713/2024, Prot.Ag.ID 78875/2024; Id., ordd. n. 3099/2024 e 3098/2024**).

Si insta, pertanto, affinché l'esigenza cautelare qui prospettata venga soddisfatta mediante idonea misura.

ISTANZE ISTRUTTORIE

1. Come può evincersi dall'epigrafe del ricorso, l'odierna ricorrente ha individuato, quali soggetti controinteressati, i sigg.ri Orlando Dominique e Biosia Ignazio, rispettivamente collocati alle posizioni n. 133 e 107 della graduatoria di merito. Ebbene, qualora Codesto Ecc.mo TAR ritenga non sufficienti le notifiche così effettuate, ove ritenuto necessario, si formula istanza affinché Codesto Giudice, in ragione dell'elevato numero di soggetti dichiarato vincitore, autorizzi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, 52, comma 2, c.p.a. e 151 c.p.c., con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione all'uopo predisposta sul sito web istituzionale delle Amministrazioni resistenti;
2. Secondo quanto riferito in narrativa, l'avv. Mastrandrea, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha notificato in data 17.06.2024 formale istanza di accesso agli atti ed estrazione copia ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, al fine di visionare ed estrarre copia de:
 - le istanze di partecipazione presentate dai candidati collocatisi nella graduatoria del distretto di Corte d'appello di Palermo di cui all'Avviso del 15 giugno 2024, unitamente agli atti amministrativi inerenti l'attribuzione del punteggio relativo alla prova scritta, alla valutazione dei titoli ed alla eventuale posizione di riserva degli stessi;
 - gli atti amministrativi compiuti dalla Commissione di concorso ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli presentati in fase di presentazione della domanda da parte dell'avv. Mastrandrea.

A tale istanza, alla data di proposizione del ricorso, non è stato dato alcun riscontro. Pertanto si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale disponga l'ordine di esibizione dei provvedimenti in questione.

In ragione di quanto precede, l'odierna ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

- in via cautelare: accogliere la relativa istanza, adottando le misure cautelari che, secondo le circostanze, appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ivi inclusa la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere all'inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito dei candidati dichiarati vincitori pur se, ove necessario, in sovrannumero, con rideterminazione del punteggio legittimamente spettante, anche ai fini dell'assunzione;

- in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame;

- ancora, in via istruttoria: accogliere l'istanza formulata ai sensi dell'art. 116 c.p.a., con accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente e conseguente condanna della P.A. all'esibizione degli atti e provvedimenti richiesti;

- sempre in via istruttoria: disporre l'acquisizione, anche d'ufficio, di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della P.A., ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.;

- nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe indicati, con ogni statuizione consequenziale in termini di condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere all'inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito dei candidati dichiarati vincitori pur se, ove necessario, in sovrannumero, con rideterminazione del punteggio legittimamente spettante, anche ai fini dell'assunzione;

- in subordine, nel caso in cui codesto Ecc.mo TAR non dovesse ritenere possibile operarne una lettura costituzionalmente orientata ai fini della sospensione e dell'annullamento delle clausole del bando censurate e, ove non ritenuta manifestamente inammissibile e infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte costituzionale per le ragioni di legittimità sopra esposte concernenti il contrasto del comma 11 dell'art. 14 del d.l. 80/2021 per violazione degli artt. 3, 51 e 97, comma 2, Cost..

Con vittoria di spese e compensi di lite, come per legge, da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati.

Si depositano i documenti citati in ricorso ed elencati nel foliaro versato nel fascicolo telematico.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, commi 3 e 6-*bis*, d.P.R. 115/2002, la presente controversia, afferente a rapporti di pubblico impiego, sconta il pagamento di un contributo unificato pari a € **325,00**.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni della segreteria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **tizianadepasquale@pec.it; gerlando.palillo@pec.it**.

Salvi ogni diritto, azione e ragione, anche in ragione del congegno processuale di Controparte, e con espressa riserva di formulare motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a.

Palermo - Roma, lì 29 luglio 2024

avv. Tiziana De Pasquale

avv. Gerlando Palillo